

COPIA



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76

OGGETTO: Art. 163 bis del Codice degli Enti Locali, L.R. 2/2018. Approvazione di un addendum alla convenzione con il Comune di Mori, approvata con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 07.06.2024, per la messa a disposizione temporanea e parziale della dott.ssa L.B. per assumere temporaneamente le funzioni segretarili.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **agosto** ad ore 15.40

28 agosto 2024

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta comunale, in seduta in forma mista, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 29.09.2022.

Presenti i Signori:

1. CAROTTA Gianni
2. FINOTTI Renato
3. CAVALIERI Marta
4. CAGLIEROTTI Davide
5. STERNI Carol

Assenti

giust. ing.

X	

Assiste e verbalizza
il Segretario facente funzioni
L'Assessore
Sterni Carol

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Carotta Gianni** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

29 agosto 2024

ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Biasiutti Laura

Deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 28.08.2024.

OGGETTO: Art. 163 bis del Codice degli Enti Locali, L.R. 2/2018. Approvazione di un addendum alla convenzione con il Comune di Mori, approvata con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 07.06.2024, per la messa a disposizione temporanea e parziale della dott.ssa L.B. per assumere temporaneamente le funzioni segretarili.

Si assenta il segretario comunale ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ne assume le funzioni l'assessore Carol Sterni.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 07.06.2024, avente ad oggetto "Art. 163 bis del Codice degli Enti Locali, L.R. 2/2018. Approvazione di uno schema di convenzione con il Comune di Mori (TN) per la messa a disposizione temporanea e parziale della dott.ssa Laura Biasiutti, per assumere temporaneamente le funzioni segretarili";

Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 17.06.2024, che dispone l'incarico della dott.ssa Laura Biasiutti, dipendente del Comune di Mori, di temporanea reggenza della segreteria comunale di Ronzo Chienis per il periodo dal 17.06.2024 al 31.08.2024;

Verificato che con lo stesso provvedimento il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha disposto che al Segretario incaricato della reggenza temporanea della segreteria comunale spetti il compenso mensile stabilito dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo, in osservanza delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva;

Richiamato l'art. 163 bis, comma 4 del Codice degli Enti Locali, L.R. 2/2018, che prevede, al suo secondo periodo, che ai dipendenti interessati, per la durata dell'incarico, competa un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al Segretario comunale sostituito;

Evidenziato, nel caso di specie, che la retribuzione in godimento della dott.ssa Laura Biasiutti supera quella spettante al Segretario comunale sostituito in quanto inquadrata nella figura professionale di "Funzionario Amministrativo Esperto" categoria D livello evoluto, e titolare di Posizione Organizzativa;

Considerato che non è prevista l'ipotesi per la quale le funzioni di Segretario comunale siano svolte a titolo gratuito e che, anche avuto riguardo all'art. 36 della Costituzione, che enuncia il principio fondamentale secondo il quale la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, non si ritiene possibile applicare il secondo periodo dell'163 bis, comma 4 del Codice degli Enti Locali, L.R. 2/2018;

Acquisito a tal proposito il parere dell'Ufficio affari istituzionali degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e del Consorzio dei Comuni Trentini, e condivisa la necessità di prendere a riferimento il criterio stabilito dal primo periodo del comma 4 dell'art. 163 bis CEL, interpretandone il disposto al fine di trovare una soluzione che risponda all'interesse pubblico di garantire la continuità dell'azione amministrativa del contermine Comune di Ronzo-Chienis;

Ritenuto quindi, nel rispetto del principio di proporzionalità che richiede che le azioni amministrative siano adeguate, necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi da raggiungere, interpretare la norma dell'art. 163 bis della L.R. 2/2018 nel senso di risolvere una fattispecie problematica che non era verosimilmente stata prevista al momento della sua redazione;

Considerato, di conseguenza, che:

- la fattispecie di cui all'art. 163 bis è equiparabile a quella di cui all'art. 162 del Codice (Supplenza e reggenza delle sedi segretarili): in entrambi i casi infatti un dipendente di un Comune presta la sua attività a tempo parziale e determinato presso un altro comune come Segretario comunale incardinato tramite un decreto del Presidente della P.A.T.;
- l'art. 99 bis comma 3 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e ss.mm. per quanto attiene all'indennità di scavalco recita: "L'indennità corrisposta per le supplenze a scavalco e le reggenze è determinata nella misura minima del 25% e massima dell'80% in relazione alle effettive prestazioni e responsabilità, tenendo a base lo stipendio complessivo, l'indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione con riferimento alla retribuzione corrisposta con anzianità di servizio superiore ai due anni";
- anche l'art. 329 del Regolamento del Personale del Comune di Ronzo-Chienis stabilisce che: "Al Segretario comunale di altro Comune, incaricato della reggenza o supplenza del Segretario titolare, è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso fino ad un massimo di 4/5 del trattamento economico iniziale previsto per il posto occupato, calcolato, a decorrere dal 7.10.1996, sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sull'indennità di qualifica e sull'indennità di sede ove spettante in relazione alle effettive prestazioni";

Ritenuto pertanto di apportare modifiche alla convenzione stipulata ex art. 163 bis comma 3 del Codice degli Enti Locali, tra il Comune di Mori ed il Comune di Ronzo-Chienis, al fine di:

- prendere atto dell'oggettiva inapplicabilità al caso di specie del criterio di determinazione della retribuzione previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 163 bis del Codice degli Enti Locali, per l'obiettivo impossibilità di stabilire una differenza positiva fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al Segretario comunale sostituito;
- dare atto che il Comune di Ronzo-Chienis dovrà pertanto quantificare una indennità aggiuntiva, nei limiti previsti degli artt. 99 bis comma 3 del CCPL 2002/2005 e 329 del Regolamento del Personale del Comune di Ronzo-Chienis, analogamente a quanto previsto per le supplenze e reggenze delle sedi segretarili disposte ai sensi dell'art. 162 del Codice degli Enti Locali;
- di stabilire che dall'indennità lorda così determinata, comprensiva degli oneri, il Comune di Mori operi una trattenuta di importo pari al 40% (14 ore e 24 minuti settimanali) della spesa sostenuta per la corresponsione della retribuzione in godimento alla dipendente interessata, al netto dell'indennità di Posizione Organizzativa, al fine di compensare la spesa a proprio carico sostenuta durante le giornate di avvalimento;

Visto lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di addendum alla convenzione di cui alla precedente deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 07.06.2024, stipulata ex art. 163 bis comma 3 del Codice degli Enti Locali, tra il Comune di Mori ed il Comune di Ronzo-Chienis, per l'assegnazione temporanea e parziale (40% per 14 ore e 24 minuti settimanali) della dott.ssa Laura Biasiutti presso il Comune di Ronzo-Chienis, al fine di svolgere le funzioni segretarili;

Preso atto che l'intero costo dell'Indennità, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, sarà oggetto di rimborso al Comune di Mori da parte del Comune di Ronzo-Chienis a conclusione dell'incarico;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria enunciato nell'Allegato/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che al punto 2 stabilisce che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile"

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm., ed allegati alla deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 22.12.2023 con la quale è stato approvato Documento Unico Programmazione semplificato 2024-2026, del bilancio di previsione esercizi 2024-2026 e della nota integrativa 2024-2026;

visto il vigente Regolamento Organico del personale;

visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato schema di addendum alla convenzione di cui alla precedente deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 07.06.2024, stipulata ex art. 163 bis comma 3 del Codice degli Enti Locali, tra il Comune di Mori ed il Comune di Ronzo-Chienis, per l'assegnazione temporanea e parziale (40% per 14 ore e 24 minuti settimanali) della dott.ssa Laura Biasiutti presso il Comune di Ronzo-Chienis, al fine di svolgere le funzioni segretarili;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere l'addendum di cui al punto 1., con facoltà di apportarvi modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di sottoscrizione;
3. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento della Responsabile del servizio finanziario l'impegno della spesa inerente al rimborso al Comune di Mori (TN);
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Mori (TN);

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai fini di assolvere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni verrà pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale del Comune di Ronzo-Chienis nei casi previsti dalla Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e ss.mm.;
6. **DI DICHIARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
7. **DI DARE ATTO** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. n. 2/2018 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 76 di data 28.08.2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 163 bis del Codice degli Enti Locali, L.R. 2/2018. Approvazione di un addendum alla convenzione con il Comune di Mori, approvata con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 07.06.2024, per la messa a disposizione temporanea e parziale della dott.ssa L.B. per assumere temporaneamente le funzioni segretarili.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis 28 agosto 2024

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Antonia Benedetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Ronzo Chienis, 28 agosto 2024

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Antonia Benedetti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che esiste copertura finanziaria (art.17 comma 27 L.R. 23.10.1998 n. 10)

Ronzo Chienis, 28 agosto 2024

La Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Antonia Benedetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Gianni Carotta

L'ASSESSORE
f.to Carol Sterni

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 28 agosto 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Laura Biasiutti

Copia conforme all'originale.

Addì, 29 agosto 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Laura Biasiutti

OGGETTO: ADDENDUM alla Convenzione per la messa a disposizione temporanea e parziale di personale ai sensi dell'art. 163 bis del Codice degli Enti Locali, L.R. 2/2018.

tra
IL COMUNE DI MORI
rappresentato dal Sindaco, Stefano Barozzi,

e
IL COMUNE DI RONZO-CHIENIS
rappresentato dal Sindaco, Gianni Carotta,

Richiamata la convenzione in oggetto, si conviene di apportare, tramite il presente addendum, le modifiche ai commi 1 e 3 dell'art. 6 come illustrate di seguito:

Art. 6 – Rapporti finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 163 bis del Codice degli Enti Locali, al dipendente messo a disposizione spetta, per la durata dell'incarico, ~~un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al Segretario comunale sostituito~~ un'indennità pari al compenso determinato con proprio provvedimento dal Comune di Ronzo-Chienis ai sensi dell'art. 99 bis comma 3 del CCPL 2002/2005 e dell'art. 329 del Regolamento del Personale del Comune di Ronzo-Chienis, dedotto l'importo del rimborso del 40% (14 ore e 24 minuti settimanali) della retribuzione in godimento a carico del Comune di Ronzo-Chienis.
2. L'intero costo di tale indennità, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, sarà oggetto di rimborso al Comune di Mori da parte del Comune di Ronzo-Chienis.
3. ~~Sarà altresì a carico del Comune di Ronzo-Chienis il rimborso del 40% (14 ore e 24 minuti settimanali) della retribuzione in godimento.~~ *omissis*
4. Gli Enti quantificano preventivamente nella somma di Euro 500,00 il rimborso forfettario per le spese sostenute dal Comune di Mori a vario titolo (costi fissi, formazione, rimborsi per spese di missione, servizio sostitutivo di mensa, etc.) per l'intero periodo di avvalimento.
5. A conclusione dell'incarico, il Comune di Mori trasmetterà al Comune di Ronzo-Chienis la richiesta di rimborso della spesa complessiva sostenuta ai sensi dei commi precedenti.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
DEL COMUNE DI MORI
Stefano Barozzi

IL SINDACO
DEL COMUNE DI RONZO-CHIENIS
Gianni Carotta

